

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	20
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	43

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial (Seguito esame e rinvio) .....	39
ALLEGATO 2 (Proposte emendative) .....	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

##### La seduta comincia alle 13.35.

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai

fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3132, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge, che si compone di 78 articoli, comprendenti 479 commi, ripartiti in 9 Titoli, evidenziando innanzitutto come il Titolo I (Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi) comprenda gli articoli da 1 a 11.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, riconosce e disciplina un « ulteriore » contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento), alle seguenti condizioni: presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo per-

duto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto « decreto sostegni »); non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (indicati dai commi 5 e 6).

I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.

I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo del contributo, distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17).

Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.

Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale.

I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del « decreto sostegni » al contributo in oggetto, mentre il comma 27 specifica che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77.

Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 dell'articolo, nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, e dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

L'articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal « decreto sostegni » per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

L'articolo 5, comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi dome-

stici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi 1-4, del « decreto sostegni ». Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 dispone che ai relativi oneri relativi si provveda ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'articolo 7, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse.

Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai *tour operator* tra quelli il cui pagamento è coperto dal *tax credit vacanze*.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 5 proroga e rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere.

Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rima-

nenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta.

Il comma 2 rfinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del « decreto sostegni », da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui sono affidati l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di

entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta « *plastic tax* », ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

L'articolo 10, comma 1, reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020.

Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

I commi 3 e 4 disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro (in termini di tetto di spesa), al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

I commi da 5 a 7 prevedono il rifinanziamento, per 180 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I commi da 8 a 14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ampliano il perimetro soggettivo e potenziano la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti

dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, la disposizione proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 11, al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, il cosiddetto « Fondo legge n. 394 del 1981 ».

Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il « Fondo legge n. 394 del 1981 » (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020). L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul « Fondo legge n. 394 del 1981 ». Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 3, con una novella alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e:

riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10 per cento dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili;

prevede in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 che i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15 per cento dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il Titolo II (Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese) comprende gli articoli da 12 a 25.

L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cosiddette « *mid cap* ») finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca e sviluppo e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle « prime perdite » di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico-finanziaria del gestore, probabilità di *default* calcolata dal richiedente con i propri modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) è di 24 mesi.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021.

L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese « *mid-cap* », sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021. Il comma, inoltre,

estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla « Garanzia Italia », anche quelli concessi alle imprese « *mid-cap* ».

Relativamente alla « Garanzia Italia » SACE su prestiti obbligazionari, si riduce dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia. Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle « *mid-cap* » e si esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni.

Con riferimento alle imprese « *mid-cap* », il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lettere da *f*) a *i*), l'intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni.

Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata – ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti.

Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da

persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto « patrimonio destinato », istituito dal « decreto rilancio » in seno a Cassa depositi e prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, le norme estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del « patrimonio destinato » effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetti « interventi in *Temporary Framework* »: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati).

Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo

anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.

In particolare le norme, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità, riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA).

La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che: si tratti di inve-

stimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari.

La disposizione demanda la gestione dell'erogazione dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un *addendum* alla convenzione già in essere; definisce le modalità e la tempistica entro cui può essere avanzata la richiesta; dispone in ordine agli interessi di preammortamento; definisce le modalità di restituzione (in un arco temporale trentennale); stabilisce le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte alla scadenza; definisce il termine entro cui gli enti che accedono alla liquidità devono estinguere i loro debiti.

Con riferimento al comma 3, primo periodo, il quale attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti, segnala come province e città metropolitane non annoverino più le giunte tra i loro organi, a seguito della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.

L'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A., nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate, sopprimendo il riferimento all'anno 2020

contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

L'articolo 24, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 2 prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico, in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

Il Titolo III (Misure per la tutela della salute) comprende gli articoli da 26 a 35.

L'articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto «decreto agosto»), al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 27 assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto-legge, senza compartecipazione alla spesa

da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021.

Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

L'articolo 29, al comma 1 prevede la possibilità del riconoscimento – da parte delle regioni e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è inteso all'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

Ai sensi del comma 2 tale stanziamento è disposto a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario.

L'articolo 30, ai commi da 1 a 3 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza.

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego per talune tipologie di personale militare.

Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.

Il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale.

L'articolo 31, ai commi da 1 a 5 prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

I commi da 6 a 8 modificano la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata prevista dal cosiddetto « decreto rilancio », la quale assume la nuova denominazione di « Enea Biomedical Tech ».

Gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico sono estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Il Fondo per il trasferimento tecnologico può ora promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, « anche con riferimento alle *start up* innovative » (in luogo della previgente formulazione « con particolare riferimento alle *start-up* innovative »). Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale.

L'obbligo per il MISE di avvalersi dell'ENEA per l'attuazione degli interventi autorizzati nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico è trasformato in facoltà e l'avvalimento (ora configurato come

eventuale) non richiede più la necessità di apposita convenzione tra il MISE e l'ENEA.

Nuove disposizioni autorizzano l'ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata « Fondazione Enea Biomedical Tech », sottoposta alla vigilanza del MISE, che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.

L'articolo 32 introduce, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

L'articolo 33 intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari.

Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento è pari a 27,932 milioni di euro.

L'articolo 34, ai commi da 1 a 3 autorizza per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.

I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 prevede che le Regioni e le Province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale.

I commi 8 e 9 recano talune disposizioni transitorie in materia di incarichi attribuiti al personale sanitario in quiescenza.

L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario.

Il comma 2 incrementa inoltre, dallo 0,25 per cento allo 0,32 per cento, la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

Il Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali) comprende gli articoli da 36 a 50.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, prevedendo che la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021.

L'articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'indennità denominata « reddito di ultima istanza » – erogata in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente).

L'articolo 38 prevede che – per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 – non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo

giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

L'articolo 39 ai commi 1 e 2 estende, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti e al comma 3 rfinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

L'articolo 40 prevede, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel rispetto di un limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale in base ad una specifica fattispecie, ivi definita, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale per i medesimi trattamenti (concessi in base alle causali definite da quest'ultima).

Per tali trattamenti non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale.

I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la suddetta data di entrata in vigore e il 31 dicembre 2021.

L'articolo 41 istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il « contratto di rioccupazione », quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al

datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua.

L'articolo 42 riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

Ai sensi dei commi da 2 a 6 le categorie interessate sono le seguenti:

lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori;

altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi;

lavoratori dello spettacolo.

Ai sensi del comma 8 l'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

I divieti di cumulo della nuova indennità sono oggetto del comma 7.

L'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio; il beneficio concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L'articolo 44 prevede, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), il CIP (Comitato italiano paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva,

riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate.

Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; a tali fini si considerano in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell'indennità con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 1.

Il comma 6 rinvia, per la copertura dell'onere finanziario – corrispondente al suddetto stanziamento di 220 milioni di euro per il 2021 – alle disposizioni di cui all'articolo 77.

I commi da 7 a 12 definiscono una procedura di pagamento per i soggetti che abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per alcune delle precedenti indennità temporanee in esame sia all'INPS per le indennità temporanee (incompatibili con quelle summenzionate) previste in favore di altre categorie di lavoratori dalle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 13 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

L'articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità – già riconosciuta per il 2020 – di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica

che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

L'articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle funzioni dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

I commi da 2 a 4 modificano le norme del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti la *governance* e l'organizzazione di ANPAL.

In primo luogo, sono abrogate le norme concernenti la figura del presidente, le cui principali competenze sono attribuite al direttore, al quale è altresì affidata la rappresentanza legale dell'Agenzia. Sono abrogate, inoltre, le norme concernenti il direttore generale, sono individuati il procedimento di nomina e le funzioni del direttore e sono altresì ridefinite le modalità di nomina, le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione.

Si dispone altresì la nomina di un commissario straordinario – del quale la norma individua poteri, funzioni e responsabilità – al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL.

Inoltre si prevede, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il subentro del MEF – che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa.

Il comma 5 assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.

L'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai sog-

getti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato « Scuole dei mestieri », finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

La norma demanda a un successivo decreto l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

L'articolo 49 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale – in relazione ai modelli organizzativi della singola regione (o provincia autonoma) – a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.

Tale reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa posti, per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla relativa tabella allegata. Tali risorse sono complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022.

Lo stanziamento è escluso dall'ambito delle disposizioni, stabilite dall'articolo 26, comma 4, del decreto-legge, relative all'utilizzo flessibile delle risorse in materia sanitaria per l'emergenza da COVID-19, disposizioni.

Il Titolo V (Enti territoriali) comprende gli articoli da 51 a 57.

L'articolo 51 interviene, ai commi da 1 a 4, in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il

fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo, ai commi 5 e 6, la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa, nonché istituendo, ai commi 7 e 8, un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del *mobility manager*.

L'articolo 52 istituisce, al comma 1, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020.

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione.

Il comma 3 incrementa di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei Comuni.

L'articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

L'articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a recepimento dell'accordo del 15 ottobre 2014, stabilisce l'erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle

riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014.

L'articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, specificando che il decreto (o i decreti) di ripartizione fra gli enti interessati delle risorse ivi previste debba essere adottato entro il 31 ottobre 2021.

L'articolo 56, comma 1, interviene a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

Il comma 2 consente alle Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l'anno 2021, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza l'obbligo di incorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

L'articolo 57 interviene sulle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica.

Il Titolo VI (giovani, scuola e ricerca) comprende gli articoli da 58 a 64.

L'articolo 58 al comma 1 demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, in merito: a data di inizio delle lezioni, procedure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.

Il comma 2, lettera a), abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che

doveva essere operata attraverso l'emana-  
zione di un regolamento di delegificazione.

Il comma 2, lettera *b*), dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla cosiddetta « chiamata veloce » del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Il comma 2, lettera *c*), consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico, le lettere *d*) e *h*) del comma 2 dispongono: nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione, del termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione; la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria.

Il comma 2, lettera *e*), riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l'attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei.

Il comma 2, lettera *f*), modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi da 5 a 3 anni.

Il comma 2, lettera *g*), differisce (dal 1° marzo 2021) al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

Il comma 2, lettera *i*), prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si provveda all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 3 a 5 stanziavano nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo italiano per la scienza » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino, al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

L'articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della

famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

L'articolo 64 al comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (« Fondo Gasparrini »), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

I commi da 2 a 5 incrementano (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso.

Si dispongono altresì talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà – nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione – riferiti alle « prime case », a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età.

I commi da 6 a 11 disciplinano, altresì, i casi di insussistenza delle condizioni o dei requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni, nonché di decadenza dalle medesime agevolazioni.

I commi da 12 a 14 incrementano di 30 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.

Il Titolo VII (Cultura) comprende gli articoli da 65 a 67.

L'articolo 65, al comma 1 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei fondi destinati alle emer-

genze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali.

Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 4 modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi.

Il comma 5 riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica.

Il comma 6 esonera – dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 – i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Il comma 7 prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

Il comma 8 sopprime il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

L'articolo 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo.

L'articolo 67, ai commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione.

Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria).

I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

Il Titolo VIII (Agricoltura e trasporti) comprende gli articoli da 68 a 73.

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo.

In particolare esso, ai commi 1 e 2, innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Il comma 3 estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre

forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni.

I commi da 4 a 8 istituiscono nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021.

Il comma 9 estende alle donne – a prescindere dall'età – l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto).

I commi da 10 a 12 prevedono che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

I commi 13 e 14 intervengono sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il comma 15 modifica la disciplina relativa al Fondo agrumicolo, per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano

titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I commi 6 e 7 riconoscono un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L'articolo 71 prevede la possibilità, per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che a tal viene rifinanziato di 105 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 72 prevede, al comma 1, l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A.

Per tali finalità il comma 2 prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno:

ai commi da 1 a 3, per 100 milioni di euro, in favore dei settori aereo ed aeroportuale;

ai commi 4 e 5, per 300 milioni di euro, in favore delle imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

al comma 6 per complessivi 150 milioni di euro in favore delle società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l'anno 2020;

al comma 7, in favore delle imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro.

Il Titolo IX (Disposizioni finali e finanziarie) comprende gli articoli da 74 a 78.

L'articolo 74 proroga innanzitutto dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

Il comma 3 destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali.

Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale.

Il comma 5 ed il comma 8 destinano risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e delle Prefetture.

Il comma 6 destina risorse (per circa 4,6 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

Il comma 7 destina risorse per fare fronte alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno.

Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza).

Il comma 10 prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19.

Il comma 11 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

L'articolo 75 estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 77 reca le disposizioni finanziarie e le coperture per tutte le disposizioni precedenti, oltre ad incrementare le risorse di vari fondi.

In tale ambito il comma 9 prevede, per l'anno 2021, una spesa di 100 milioni di

euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (il decreto è dunque in vigore dal 26 maggio 2021).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, che ha la finalità di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appaia riconducibile a una pluralità di materie; sia di competenza legislativa esclusiva statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali – ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia, infine, di competenza residuale regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura – ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

A fronte di tale intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e

n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

In proposito segnala come il provvedimento già preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri) e all'articolo 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022);

la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), all'articolo 52 (riparto risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all'articolo 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all'articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno) e all'articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi);

la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), all'articolo 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico locale), all'articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa) e all'articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile);

all'articolo 76 è prevista l'intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini

dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia ivi previsto nell'ambito del subentro di Agenzia delle entrate riscossione e Riscossione Sicilia Spa.

Dal punto di vista della formulazione di alcune di tali disposizioni, rileva l'opportunità di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di ».

In tale quadro segnala inoltre l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali con riferimento alle seguenti disposizioni:

in merito all'articolo 2, comma 2, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia, rileva l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; ricorda infatti, in proposito, che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto l'inserimento della « tutela della concorrenza » tra le esclusive competenze statali all'« intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »;

in merito all'articolo 10, commi 4 e 7, i quali prevedono l'emanazione di DPCM per il riparto di risorse di rimborso per le spese sanitarie sostenute (al comma 4) e di ristoro (al comma 7) alle associazioni sportive, con riferimento al comma 4, segnala l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; con riferimento al comma 7 segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unifi-

cata, alla luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

in merito all'articolo 58, commi 4 e 5, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'istruzione, si provvede al riparto delle risorse da destinare alle scuole statali (al comma 4) e alle scuole primarie e secondarie paritarie (al comma 5) per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico, anche in questo caso rileva l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione;

in merito all'articolo 61, comma 1, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza, rileva l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

in merito all'articolo 68 comma 7, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, «previa comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni, rileva l'opportunità di prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.**

**C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroli, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono pervenute 21 proposte emendative (*vedi allegato 2*) riferite al testo base adottato dalla Commissione, sulle quali invita la relatrice, Corneli, e la rappresentante del Governo a esprimere il parere.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI si rimette alla Commissione sulle proposte emendative presentate.

Andrea CECCONI (MISTO-FE-FDV), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, nel condividere le finalità del provvedimento, volto a recepire principi e orientamenti già affermati nell'ordinamento, manifesta il proprio rammarico per un *iter* di esame che sembrerebbe escludere modifiche al testo, già approvato dal Senato peraltro dopo una lungo e approfondita istruttoria.

Osservando che sarebbe stato auspicabile svolgere un'istruttoria altrettanto ac-

curata anche alla Camera, fa notare come la proposta di modifica costituzionale in oggetto meriterebbe una maggiore riflessione da parte di tutti gli schieramenti, rilevando altresì come la formulazione del testo in esame, che appare essere il frutto di una mediazione politica conseguita al Senato, potrebbe essere ulteriormente migliorata in questa sede con opportuni interventi, come quelli proposti dai suoi emendamenti.

Esprime, in particolare, alcune perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, laddove si fa riferimento all'interesse delle future generazioni, facendo notare che tale formulazione – probabilmente oggetto di un compromesso politico volto a tutelare anche altri interessi costituzionali – appare migliorabile.

Rileva quindi come l'emendamento a sua prima 1.7, identico all'emendamento Plangger 1.14, intervenendo, all'articolo 1, in particolare sul secondo periodo del capoverso del comma 1, sia volto a sopprimere le parole « dello Stato », mantenendo il riferimento alla sola legge per la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, in tal modo rendendo l'intervento più coerente rispetto ad altre disposizioni costituzionali, anche rispetto al quadro delle competenze legislative.

Pur comprendendo che la volontà politica sembra essere quella di approvare il provvedimento così come attualmente formulato, al fine di accelerarne l'iter di approvazione, ritiene dunque opportuno un supplemento di indagine al fine di migliorarne il contenuto, anche nella prospettiva di rendere effettivamente prioritaria la salvaguardia della tutela dell'ambiente, valore troppo spesso sacrificato nel bilanciamento con altri interessi.

Marco DI MAIO (IV), nel preannunciare il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, condividendo in sostanza le finalità del provvedimento, esprime tuttavia talune perplessità sull'accelerazione impressa all'iter e sulla indisponibilità della relatrice a valutare eventuali di modifiche al testo, anche considerata la natura dell'intervento in oggetto, volto ad integrare i principi fondamentali

della Costituzione, considerati dai costituzionalisti più puristi come intangibili.

Osserva in particolare che si sarebbe potuto migliorare il testo inserendo, come proposto dagli emendamenti Del Barba 1.2, 1.1 e 2.1, il principio dello « sviluppo sostenibile », concetto ormai affermatosi a livello globale, che, in virtù del suo carattere trasversale e consolidato, avrebbe potuto garantire una migliore tutela degli interessi coinvolti, ispirando in maniera più efficace i futuri interventi legislativi a favore delle giovani generazioni.

Prende atto, in conclusione, che il provvedimento rappresenta un passo avanti lungo la strada della salvaguardia di valori fondamentali, pur rimarcando che sarebbe stato possibile elaborare un intervento di maggiore efficacia, soprattutto in vista della tutela delle future generazioni.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) esprime un certo imbarazzo per l'accelerazione impressa all'iter, paventando il rischio che si realizzi un intervento di modifica costituzionale affrettato, senza ponderare con attenzione le diverse questioni ancora in gioco, ricordando come ciò sia già avvenuto nella corrente legislatura, durante la quale, per assecondare una certa furia politica, sono stati commessi errori gravi nell'ambito di importanti riforme.

Fa notare in particolare che sarebbe stato opportuno intervenire sull'articolo 2 della Costituzione, come proposto dal suo articolo premissivo 01.01, introducendo il concetto di sostenibilità inteso nella sua accezione più ampia, non limitata dunque alla mera salvaguardia dell'ambiente, ma comprensiva del principio di solidarietà nei confronti delle future generazioni. Invita dunque i gruppi ad una maggiore attenzione, riflettendo su una formulazione del testo più adeguata, in modo da cogliere l'opportunità fornita dal consenso politico sinora registrato sul provvedimento per realizzare un intervento davvero efficace.

Auspica, in conclusione, che la relatrice possa modificare il suo orientamento sulle proposte emendative da lui presentate.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come gli interventi precedenti confermino la gene-

rale condivisione da parte di tutte le forze politiche dei principi che ispirano la proposta di legge costituzionale in esame, ma si associa alle perplessità circa le modalità dell'intervento da essa recato. Da un lato reputa positivo il fatto che si tratti di un intervento puntuale, ma, dall'altro, osserva come sarebbe opportuna una riflessione più ampia.

Dopo aver ricordato come il proprio gruppo abbia presentato la proposta di legge C. 2150 Meloni, abbinata alle altre in esame, la quale è volta a modificare l'articolo 9 della Costituzione al fine di riconoscere esplicitamente la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Repubblica, manifesta piena disponibilità al confronto, qualora la maggioranza intraprenda una strada diversa rispetto a quella di limitarsi ad approvare il testo adottato dal Senato.

Rileva come tale confronto appaia ancor più necessario alla luce della generale condivisione degli obiettivi della proposta in esame, nonché dell'opportunità di evitare l'introduzione di norme costituzionali che, anziché limitarsi a enunciare principi generali, rechino interventi eccessivamente dettagliati.

Stefano CECCANTI (PD) osserva come la proposta di legge trasmessa dal Senato sia stata lungamente meditata e, fermo restando che ciascuno può ritenere di formulare diversamente il testo, ritiene che il provvedimento non presenti reali profili problematici.

Considera, pertanto, razionale il parere contrario espresso dalla relatrice sulle proposte emendative presentate, nell'ottica di pervenire il più rapidamente possibile all'approvazione del testo da parte dei due rami del Parlamento, anche in considerazione del fatto che, al contrario di quanto accaduto in occasione dell'esame di altre proposte di legge costituzionale, non sussistono dissensi circa il merito del provvedimento.

Filippo MATURI (LEGA) sottolinea come il provvedimento in esame ponga un tema unanimemente condiviso, che riveste, a suo

giudizio, importanza prioritaria. Ritiene, pertanto, che si debba esaminarlo in tempi rapidi, al fine di non sprecare l'occasione da essa costituita.

Sottolinea come si tratti di onorare il debito contratto, con le generazioni future, dalle generazioni precedenti, che hanno perseguito un modello di sviluppo che ha reso il pianeta inospitale.

Ciò premesso, invita comunque ad accogliere la richiesta di un'ulteriore riflessione al fine di pervenire ad una condivisione più ampia del testo, che possa eventualmente tradursi in proposte emendative della Commissione, sottolineando come un'eccessiva fretteolosità sarebbe indice della volontà di approvare il provvedimento per fini meramente propagandistici.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene che il testo in esame sia rivoluzionario e sottolinea, a conferma della generale condivisione dei principi che lo ispirano, come le proposte emendative presentate siano volte esclusivamente a integrarne il contenuto.

Ritiene che il principio della tutela dell'interesse delle future generazioni sia comunque insito nel testo vigente dell'articolo 2 della Costituzione e che il principio dello sviluppo sostenibile sia da considerarsi ricompreso nell'articolo 41 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della proposta in esame.

Dichiara pertanto di condividere il parere contrario della relatrice sulle proposte emendative presentate, ritenendo necessario pervenire rapidamente all'approvazione, anche da parte della Camera, del testo già adottato dal Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli premissivi Magi 01.01 e Cunial 01.03, gli emendamenti Cunial 1.5, Gebhard 1.13, Cecconi 1.6, Caretta 1.11, Prisco 1.9, Lapia 1.16 e 1.17, Prisco 1.8, gli identici Cecconi 1.7 e Plangger 1.14, gli emendamenti Schullian 1.15, Caretta 1.10 e 1.12, Lapia 1.18, Cunial 2.2 e l'articolo aggiuntivo Cunial 2.01.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emen-

date, si riserva di sollecitare alle Commissioni competenti in sede consultiva l'espressione dei pareri di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

## ALLEGATO 1

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

considerato come il decreto-legge, di contenuto particolarmente ampio e articolato, sia riconducibile alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile a una pluralità di materie, in primo luogo di competenza legislativa esclusiva statale, quali tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, norme generali dell'istruzione, previdenza, proficli internazionali e tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*), *q*) ed *s*) della Costituzione;

rilevato come il provvedimento sia riconducibile anche alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come il provvedimento riguardi altresì le materie trasporto pubblico

locale e agricoltura, attribuite alla competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

rilevato in particolare come la giurisprudenza costituzionale (si richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appaia orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

preso atto con favore che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, per l'adozione di diversi provvedimenti attuativi, in particolare agli articoli 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico locale), 52 (riparto

risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno), 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022), 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi) e 76;

valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, rispetto ad alcune delle disposizioni testé richiamate, di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di »;

rilevata l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali con riferimento ad altre previsioni;

osservato, in particolare, che l'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia;

valutata, al riguardo, l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio;

ricordato in proposito che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto l'inserimento della « tutela della concorrenza » tra le esclusive competenze statali all'« intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »;

preso atto che l'articolo 10 prevede l'adozione di DPCM, per il riparto di risorse di rimborso per le spese sanitarie sostenute (al comma 4) e di ristoro (al

comma 7), in favore delle associazioni sportive;

valutata l'esigenza, con riferimento al comma 4 del predetto articolo 10, di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto DPCM, il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo;

valutata altresì l'opportunità, con riferimento al comma 7 del richiamato articolo 10, di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

rilevato come l'articolo 58, ai commi 4 e 5, preveda il riparto, con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali – al comma 4 – e alle scuole primarie e secondarie paritarie – al comma 5 – per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico;

valutata al riguardo l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione dei predetti decreti ministeriali, il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione;

considerato che l'articolo 61, comma 1, prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza, in merito al quale potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

preso atto che l'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, da adot-

tare « previa comunicazione » alla Conferenza Stato-regioni;

valutata, a tale riguardo, l'opportunità di prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

osservato che l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti;

ricordato che province e città metropolitane non annoverano più le giunte tra i loro organi, a seguito della legge n. 56 del 2014,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità – alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale illustrato in premessa – di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali:

nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'a-

dozione del DPCM previsto dall'articolo 10, comma 7;

nelle forme del parere da esprimere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti governativi previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 58, commi 4 e 5;

nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 7;

*b)* con riferimento alle norme che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie locali, valuti la Commissione di merito l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di »;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 21, comma 3, primo periodo, modificando il riferimento generale alle giunte degli enti locali, alla luce del fatto che province e città metropolitane, a seguito della legge n. 56 del 2014, non annoverano più le giunte tra i loro organi.

## ALLEGATO 2

**Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomò, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial).**

## PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

*Premettere il seguente:*

Art. 01.

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche nei confronti delle generazioni future ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le parole: « anche nell'interesse delle future generazioni »*

**01.02.** Del Barba.*Premettere il seguente:*

Art. 01.

1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile »

**01.01.** Magi, Costa, Angiola.*Premettere il seguente:*

Art. 01.

1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « e ambientale, a garanzia e tutela della presente e delle future generazioni »

**01.03.** Cunial.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile ».

**1.2.** Del Barba, Marco Di Maio.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Garantisce a tutti l'ambiente salubre, la stabilità climatica, il godimento della natura incontaminata, la non regressione dei livelli di preservazione e la riduzione dell'impronta ecologica umana ».

**1.5.** Cunial.

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: e gli ecosistemi con le seguenti: , gli ecosistemi e gli animali;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

**1.13.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: e gli ecosistemi, inserire le seguenti: promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.*

**1.1.** Del Barba, Marco Di Maio.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , anche nell'interesse delle future generazioni.*

**1.6.** Cecconi.

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: generazioni aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni della legge dello Stato.*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.11.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: , nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

**1.9.** Prisco, Donzelli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: promuovendo le condizioni per uno sviluppo sostenibile.*

**1.16.** Lapia.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: promuovendo le azioni per uno sviluppo sostenibile.*

**1.17.** Lapia.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**1.8.** Prisco, Donzelli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: dello Stato.*

\* **1.7.** Cecconi.

\* **1.14.** Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

**1.15.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'affezione.*

**1.10.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto e in compatibilità con le disposizioni di legge vigenti.*

**1.12.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come esseri senzienti.*

**1.18.** Lapia.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e ambientali con le seguenti: , ambientali e di sviluppo sostenibile.*

**2.1.** Del Barba, Marco Di Maio.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve contribuire*

alla riduzione del deficit ecologico nazionale.

**2.2.** Cunial.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

## Art. 2-bis.

All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alla riduzione del *deficit* ecologico nazionale »

**2.01.** Cunial.